

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1967

Istituzione di una casa da gioco in Alghero

ONOREVOLI SENATORI. — Nessun dubbio che il gioco d'azzardo sia cosa immorale ed antisociale e che deve essere represso con severità. Non si può, tuttavia, non rilevare che lo Stato, in particolarissime circostanze, lo ammette, se ne serve e lo autorizza, in vista del conseguimento di importanti fini di pubblica utilità. Ciò, evidentemente, significa che, secondo lo Stato, il danno che il gioco arreca alla società costituisce, in taluni casi, ed entro certi limiti, un prezzo che la società stessa può pagare in cambio dei consistenti vantaggi che ne ricava. Se il concetto, come appare, è fondato, non si vede perchè non debba trovare applicazione tutte le volte che determinate situazioni obiettive lo indichino come unica soluzione possibile per importanti problemi riguardanti intere collettività.

È esattamente il caso di Alghero, oggetto del presente disegno di legge, città per la quale l'istituzione di una casa da gioco analoga a quelle funzionanti a Sanremo, Venezia, Saint Vincent, Campione, rappresenterebbe un fattore determinante ai fini della normalizzazione della difficile situazione in cui versa. Il Comune è da anni in stato di gra-

vissimo dissesto, costretto, nel tentativo di contenerlo, ad applicare nel massimo i tributi, il che determina crescente disagio specie tra i ceti meno abbienti della popolazione, costituita in gran parte da lavoratori della terra e da pescatori.

D'altra parte il movimento turistico, fiorente d'estate, è del tutto irrilevante d'inverno, e ciò provoca una paralisi quasi totale di tutte le attività economiche connesse al turismo. In tale drammatica situazione, la istituzione di una casa da gioco opererebbe in modo risolutivo nelle due direzioni indispensabili; con l'aliquota dei proventi di sua spettanza il Comune potrebbe rapidamente raggiungere il pareggio, allentare conseguentemente la pressione tributaria con generale sollievo ed assicurare la compiuta efficienza dei servizi pubblici, estendendo i benefici anche ai Comuni vicini; con la sua presenza, poi, la casa da gioco funzionerebbe anche da attrattiva turistica e contribuirebbe a colmare il vuoto della stagione invernale, con enorme beneficio per gli operatori economici di tutta la zona.

Queste considerazioni, nel loro aspetto generale, sono quelle stesse assunte a base della proposta di legge d'iniziativa del deputato Calabrò (stampato n. 494, Camera dei deputati) recante norme per l'apertura e l'esercizio delle case da gioco, e tanto maggiore attenzione esse meritano nella specie

in quanto Alghero è l'unica città sarda che sia stata fino ad oggi dichiarata sede di « Stazione di cura, soggiorno e turismo » ed abbia l'unica Azienda autonoma di soggiorno e turismo oggi esistente in Sardegna.

Confido pertanto che vogliate concedere la vostra approvazione al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721, 722 del Codice penale, è data facoltà al Governo di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco in Alghero, città dichiarata sede di « Stazione di cura, soggiorno e turismo » ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Art. 2.

La concessione relativa è data al comune di Alghero, dietro formale richiesta del Sindaco al Ministero dell'interno, previa deliberazione del Consiglio comunale; essa è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, ed ha la durata di dieci anni.

Allo scadere del decennio la concessione può essere rinnovata. La medesima può essere revocata per disposizioni di legge e per i motivi previsti nella presente legge.

Art. 3.

Sul decreto di concessione e di rinnovazione di cui all'articolo 2 è dovuta la tassa di concessione governativa di lire 5 milioni, il cui versamento all'Ufficio del Registro competente per territorio deve precedere la registrazione del decreto alla Corte dei conti. Tale tassa è considerata afferente al primo anno di concessione computato dalla data del decreto. Per ogni successivo anno di durata della concessione è dovuta la tas-

sa di lire 1 milione da pagarsi avanti la scadenza dell'esercizio precedente.

Art. 4.

I proventi netti della concessione sono così ripartiti:

a) il 10 per cento a favore della Regione autonoma sarda;

b) il 10 per cento a favore della locale Azienda di cura, soggiorno e turismo;

c) il 15 per cento a favore dei Comuni viciniore già facenti parte del mandamento di Alghero, secondo un piano di ripartizione che dovrà essere proposto dal Comune concessionario ed approvato dall'Assessore regionale agli enti locali;

d) il 65 per cento a favore del Comune concessionario.

Art. 5.

I proventi di pertinenza comunale di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4 dovranno essere impiegati per alleviare la disoccupazione, a fini di pubblica beneficenza tramite gli Enti comunali di assistenza, per il risanamento delle finanze comunali, per opere e servizi di pubblico interesse, di miglioramento, di valorizzazione, d'incremento turistico. I proventi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 dovranno essere attribuiti all'Assessorato regionale al turismo ed essere destinati alla propaganda turistica per la Sardegna.

Art. 6.

Alla disciplina della casa da gioco oggetto della presente legge provvedono le norme di pubblica sicurezza che si applicano nelle altre case da gioco autorizzate e funzionanti in Italia.

Art. 7.

La concessione può essere gestita dal Comune concessionario o ceduta in subconcessione. Nel caso di gestione diretta il Co-

mune ne regolerà l'esercizio mediante uno speciale regolamento che, munito del parere dell'Assessore regionale agli Enti locali, dovrà essere approvato dal Ministero dell'interno.

La subconcessione dovrà essere regolata da uno speciale capitolato comunale che, munito del parere dell'Assessore regionale agli Enti locali, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro dell'interno. Detto capitolato dovrà riportare l'obbligo per il subconcessionario di osservare le norme, le cautele, e le condizioni risultanti dal decreto di concessione e dovrà stabilire le speciali modalità, clausole e garanzie che il Comune ritenga opportuno prescrivere per l'esercizio della subconcessione.

Art. 8.

Il conferimento della subconcessione dovrà essere effettuato mediante licitazione privata da esperire davanti al Sindaco, in presenza di due funzionari delegati dall'Assessore regionale agli enti locali e dall'Intendente di finanza di Sassari. Il contratto di subconcessione è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale agli enti locali e all'Intendente di finanza.

Art. 9.

Agli effetti della vigilanza da parte degli agenti governativi e comunali, i locali adibiti al gioco sono considerati come pubblici.

Art. 10.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di disporre delle ispezioni sulla casa da gioco e sulle relative contabilità per controllare il funzionamento amministrativo e finanziario.

Art. 11.

Il Ministero dell'interno, in qualunque caso di violazione delle disposizioni generali riguardanti il funzionamento delle case

da gioco e di quelle particolari relative alla casa da gioco oggetto della presente, può ordinare con provvedimento motivato la chiusura a termine o a tempo indeterminato della casa stessa, o la revoca della concessione e della subconcessione.

L'ordinanza di chiusura, previa sua notificazione da farsi col rispetto di un termine di almeno 48 ore prima dell'esecuzione, viene eseguita in via amministrativa mediante il diretto impiego della forza pubblica, ove questo si ravvisi fondatamente necessario. Qualora la trasgressione sia imputabile al subconcessionario si applica la revoca della subconcessione e la confisca della cauzione che andrà divisa tra la Regione autonoma sarda ed il Comune concessionario.

La chiusura della casa o la revoca della concessione e della subconcessione possono essere, con motivato provvedimento, disposte anche quando sussistano fondati motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

I provvedimenti di chiusura e di revoca sono soggetti a ricorso in opposizione, da esperirsi entro il termine di giorni 15 dalla notificazione del provvedimento impugnato. La decisione sul ricorso è pronunziata entro 35 giorni dalla presentazione del ricorso stesso: in difetto il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Assessore agli enti locali, può autorizzare la riapertura provvisoria della casa da gioco.

Art. 12.

I rapporti di diritto privato connessi con il gioco praticato nella casa di cui alla presente legge, sono giuridicamente tutelati in deroga alla norma di cui all'articolo 1933 del Codice civile.

Art. 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge verrà emanato il regolamento per la sua applicazione. In caso di ritardo nella emanazione del regolamento, il Comune concessionario ha facoltà di predisporlo a sua cura e a sua iniziativa, a farlo appro-

vare dal Consiglio comunale e a depositarlo presso il Prefetto della provincia e presso l'Assessore regionale agli enti locali. Esso dovrà essere osservato fino alla emanazione di quello previsto dalla prima parte di questo articolo.

Art. 14.

Per tutto ciò che non è previsto dalla presente legge valgono le norme vigenti in materia di gioco e di case da gioco.

Art. 15.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.